

FORMAZIONE DATORE DI LAVORO - RSPP

Modulo 2 - GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA

Programma – Modulo 2

- Criteri e strumenti per l'individuazione e la valutazione dei rischi;
 - Documento di valutazione dei rischi;
 - Infortuni mancati;
 - Modelli di organizzazione e di gestione della sicurezza
-
- Obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera o di somministrazione;
 - Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza;
 - Gestione della documentazione tecnico amministrativa;
 - Organizzazione della prevenzione incendi, del primo soccorso e della gestione delle emergenze.




Programma – Modulo 2

CRITERI E STRUMENTI PER L'INDIVIDUAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Definizioni

Pericolo

Proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore
avente il potenziale di causare danni



Pericolo → taglio

Definizioni

Rischio

Probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione



Rischio



probabilità di tagliarsi producendosi un danno

Definizioni

Danno

Lesione fisica o alterazione di salute
derivante da un'interazione tra un agente
avverso e un valore esposto



Danno → ferita

Definizioni

Prevenzione

Complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno



Definizioni

Protezione

Misure volte a minimizzare il danno nel momento in cui si verifica l'evento

Ad esempio l'adozione di dispositivi di protezione



Quantificazione del rischio

La quantificazione del rischio deriva dalla possibilità di definire il **RISCHIO (R)** come prodotto della **PROBABILITA' (P)** di accadimento dell'evento indesiderato per la gravità (entità) del **DANNO (D)** che il medesimo è in grado di produrre.

$$R = P \times D$$



Stima del rischio

- La presenza di un pericolo è oggettiva e fintanto che è presente l'agente, il pericolo è presente.
- Il rischio essendo una probabilità, potrebbe anche non manifestarsi ma non è mai nullo.

Inoltre nella sua valutazione subentrano anche fattori di tipo soggettivo.



Rischio soggettivo

La percezione del rischio non coincide con il rischio oggettivo.

Il sistema di pensiero intuitivo agisce principalmente a livello inconsapevole e influenza le nostre valutazioni coscienti sulla base delle reazioni emotive che associamo a diversi stimoli.

Es.:

Una persona che non prende l'aereo per paura che possa capitargli un incidente, giudicare questa attività come molto rischiosa;

Chi trova utile l'aereo invece, ne potrebbe sottovalutare i rischi.



Rischio accettabile

Parleremo di rischio accettabile quando il **rischio** è talmente **ridotto** che può essere **tollerato** per una specifica situazione di pericolo.



Rischio accettabile

Alcuni fattori influenzano la nostra capacità di valutazione dell'accettabilità di un rischio.

Per esempio:

- C'è una maggior propensione ad **accettare livelli di rischio volontario** più elevati rispetto a quelli di rischio involontario (imposto);
- **Un solo evento con molte vittime** è meno accettabile di un numero maggiore di eventi con una o poche vittime;



Rischio accettabile

- È più accettabile il **rischio per un singolo individuo** di quello per un'intera comunità umana
- Per i **rischi involontari** (da cause naturali o incidenti), il livello di rischio specifico considerato accettabile è dell'ordine di 10^{-6} morti/anno (e in ogni caso non superiore a 10^{-5} morti/anno)



Rischio accettabile


- Per i **rischi volontari** (anche se legati al posto di lavoro) si considera accettabile un livello di rischio compreso tra 10^{-4} e 10^{-3} morti/anno;
- Per i **rischi volontari** connessi ad alcune attività sportive tale limite può salire fino a 10^{-2} morti/anno.



Rischio accettabile

RISCHIO ELEVATO	RISCHIO MODESTO	ESEMPI
Esposizione involontaria	Esposizione volontaria	<ul style="list-style-type: none">• Cellulare• Stazione radio base di telefonia
Impossibilità di controllo	Possibilità di controllo	<ul style="list-style-type: none">• Incidente aereo• Incidente automobilistico
Non familiare	Familiare	<ul style="list-style-type: none">• Tumore correlato ai CEM• Tumore correlato al fumo
Esperienza recente	Mancanza di esperienza	<ul style="list-style-type: none">• Terremoto valutato per la città• Terremoto valutato per la nazione
Drammaticità	Non drammaticità	<ul style="list-style-type: none">• Attentato terroristico• Incidente automobilistico
Disparità	Equità	<ul style="list-style-type: none">• Deposito di scorie nucleari• Presenza di industrie inquinanti che danno lavoro

Curve isorischio



Rischi lavorativi

Rischi per la sicurezza

Rischi per la salute

Rischi per la salute e la sicurezza

Rischi per la sicurezza

Rischio per la sicurezza



rischio di **natura infortunistica**

Infortunio

Evento traumatico, avvenuto per una **causa violenta** sul posto di lavoro o anche semplicemente in occasione di lavoro, che comporta l'impossibilità di svolgere l'attività lavorativa per più di tre giorni.

Rischi per la sicurezza

Rischi derivanti da:

- Carenze strutturali;
- Carenze di sicurezza su macchine e apparecchiature;
- Manipolazione di sostanze pericolose;
- Carenze di sicurezza elettrica;□
- Incendio/esplosione.
- ...



Rischi per la sicurezza

Esempi

Proiezioni di schegge



Ustioni



Schiacciamenti



Cadute dall'alto



Rischi per la salute

Rischio per la salute



rischio di natura igienico-ambientale

Rischi responsabili della potenziale compromissione dell'equilibrio biologico delle persone esposte a fattori ambientali di rischio, di natura chimica, fisica e biologica.

Rischi per la salute

Rischi derivanti da:

- Esposizione ad agenti chimici
 - Gas, polveri, fumi, ..;
- Esposizione ad agenti fisici
 - Rumore, vibrazioni, radiazioni, microclima, illuminazione;
- Esposizione ad agenti biologici
 - Emissioni di polveri organiche, manipolazione di materiali infetti, ecc.
- ...



Rischi per la salute

Esempi

Inalazione sostanze nocive



Vibrazioni



Esposizione ad agenti biologici



Rischi per la salute e la sicurezza

Rischio per la salute e la sicurezza



rischi trasversali

Rischi trasversali

Rischi individuabili all'interno della complessa articolazione che caratterizza il rapporto tra "l'operatore" e "l'organizzazione del lavoro" in cui è inserito

Rischi per la salute e la sicurezza

Rischi derivanti da:

- Organizzazione del lavoro
 - Turnazione, lavoro notturno, ...;
- Fattori psicologici
 - Complessità della mansioni, monotonia, solitudine, ...;
- Fattori ergonomici
 - Ergonomia delle attrezzature, ...;
- Condizioni di lavoro difficile
 - Condizioni climatiche esasperate
- ...



Rischi per la salute e la sicurezza

Esempi

Lavoro in condizioni difficili



Stress lavoro correlato



Mancanza di ergonomia



Fattori umani




Valutazione dei rischi

Valutazione dei rischi


Valutazione globale e documentata di **tutti i rischi** per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.



Valutazione dei rischi



Valutazione dei rischi




Il rischio è una probabilità



Non è mai nullo



Percorso di valutazione



Valutazione dei rischi

Chi ha la responsabilità?

- Datore di lavoro (obbligo indelegabile)

Chi la esegue?

- Servizio di prevenzione e protezione;
- Medico competente (ove nominato).

Chi viene consultato?

- RLS

Chi può essere coinvolto?

- Lavoratori;
- Preposti;
- Addetti alla manutenzione;
- Ogni altro soggetto che possa fornire informazioni utili alla definizione dei rischi presenti.

Coinvolgimento del medico competente

Nei casi previsti dal
D.Lgs. n. 81/2008
(quando è necessaria la
sorveglianza sanitaria)



Il datore di lavoro
nomina il medico
competente



Ad esempio nei casi di:

- Lavoro notturno;
- Esposizione ad agenti fisici (rumore, vibrazioni meccaniche, ..);
- Movimentazione manuale dei carichi;
- Attività a unità videoterminale.



Il medico competente
collabora alla
valutazione dei rischi

VDR - Identificazione

Metodo induttivo


Si ipotizza l'evento pericoloso procedendo ad analizzare e identificare i danni che tale evento potrebbe causare

Metodo deduttivo

Si ipotizza il danno per risalire agli eventi pericolosi che potrebbero causarlo



VDR - Valutazione



Come?



$$R = P \times D$$

R = rischio

P = probabilità del verificarsi di un evento

G = gravità del danno conseguente il verificarsi dell'evento

VDR - Valutazione

Come assegnare i valori P e G?

Scala della **gravità** del possibile danno "G".

Es. di valutazione quali-quantitativa

Valore	Livello	Criteri
4	Molto grave	La situazione rilevata può provocare danni con effetti permanenti o letali o malattie professionali con effetti letali. Il danno comporta una riduzione permanente della capacità lavorativa, fino all'inabilità totale o alla morte
3	Grave	La situazione rilevata può provocare danni temporanei o permanenti di entità considerevole, infortuni invalidanti o malattie professionali con effetti reversibili o irreversibili. Il danno può comportare una riduzione notevole delle capacità lavorative
2	Medio	La situazione rilevata può provocare danni temporanei di limitata entità con ripristino in pochi giorni della piena capacità lavorativa, infortuni temporanei o malattie professionali con effetti reversibili
1	Lieve	La situazione rilevata può provocare danni con effetti di lieve entità che in genere non comportano l'abbandono del posto di lavoro

VDR - Valutazione

Scala della **probabilità** di accadimento “P”

Es. di valutazione quali-quantitativa

Valore	Livello	Criteri
4	Altamente probabile	La situazione rilevata è direttamente correlata al verificarsi di un danno: sono rilevabili eventi tra i casi verificatisi
3	Probabile	La situazione rilevata può provocare danni; un solo evento sfavorevole, tipico del processo produttivo, può originare la manifestazione del danno
2	Poco probabile	La situazione rilevata può provocare un danno anche se in concomitanza di altri eventi o di particolari circostanze. La sua manifestazione è legata alla contemporaneità di più eventi sfavorevoli ma potenzialmente verificabili
1	Improbabile	La situazione rilevata risulta poco probabile sulla base degli eventi già verificatisi. La sua manifestazione è legata alla contemporaneità di più eventi poco probabili

VDR - Valutazione

Matrice del rischio

4	4	8	12	16
3	3	6	9	12
2	2	4	6	8
1	1	2	3	4
	1	2	3	4

P

proba
bilità

D danno

VDR - Valutazione

Rischio risultante dal rapporto tra Probabilità e Danno

Rischio	Livello	Criteri
$R \leq 2$	Rischio molto basso	Il rischio presente è tale da non richiedere nessun intervento. Esso è da considerarsi accettabile
$2 < R \leq 4$	Rischio basso	I pericoli potenziali sono insignificanti o sono potenzialmente controllabili. Le azioni correttive sono da valutare eventualmente in fase di programmazione e pianificazione dei lavori
$4 < R \leq 8$	Rischio medio	È un livello di rischio che deve allertare il datore di lavoro e da tenere sotto controllo. Sono necessari interventi tecnici, organizzativi o procedurali tesi alla diminuzione del rischio, da programmare nel medio termine
$8 < R \leq 9$	Rischio alto	È un livello di rischio non accettabile che richiede interventi in tempi brevi per risolvere il problema
$R > 9$	Rischio molto alto	È un livello di rischio non accettabile che richiede di interrompere immediatamente le operazioni/attività e non riprenderle se prima non si risolve il problema

VDR – Scelta azioni preventive

Si sceglie seguendo priorità stabilite dal D.Lgs. n. 81/2008:

- Prevenire o eliminare i rischi alla radice;
- Se non è possibile, i rischi vanno ridotti a un livello idoneo a non compromettere la salute e la sicurezza delle persone esposte.



Es. valutare la possibilità di utilizzare sostanze o processi di lavoro diversi



Es. ridurre i tempi di esposizione al rumore

VDR – Intervenire

Si elabora un piano che specifichi:

- Le misure da attuare;
- Le persone responsabili di attuare determinate misure;
- Il calendario di intervento;
- Le scadenze entro cui portare a termine le azioni previste.
(Stabilire un ordine di priorità)



VDR – Controllo e riesame

Attività

Controllo



Obiettivo

Valutare che le misure preventive e protettive siano attuate e sufficienti

Riesame



Valutare che gli interventi attuati inizialmente rimangano efficaci nel tempo

Programma – Modulo 2

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Documento di valutazione dei rischi

A valle della valutazione dei rischi deve essere redatto un documento di valutazione dei rischi (DVR)



Contenuti minimi del DVR

- Individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare e dei soggetti responsabili;
- Indicazione del nominativo del RSPP, del RLS e del medico competente;
- Individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici.

RSPP
Giuseppe Rossi
RLS
Mario Bianchi
Medico competente
Dott. Marco Verdi

Documento di valutazione dei rischi



DVR nuova impresa

In caso di costituzione di nuova impresa



Il datore di lavoro

Deve **dare immediata evidenza** (attraverso idonea documentazione) dell'adempimento degli obblighi di:

- Indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati;
- Programmazione delle misure per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- Individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare e di chi vi deve provvedere;
- Indicazione del nominativo del RSPP, RLS e medico competente;
- Individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici;
- Rispetto delle indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nel D.Lgs. n. 81/2008.

Aggiornamento del DVR

- In occasione di **modifiche del processo produttivo** o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori;
- In relazione al grado di **evoluzione** della tecnica, della prevenzione o della protezione;
- A seguito di **infortuni** significativi;
- Quando i **risultati della sorveglianza sanitaria** ne evidenzino la necessità



La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata



Aggiornamento delle misure di prevenzione

Aggiornamento del DVR

Il DVR deve essere rielaborato nel termine di **30 giorni** dalle rispettive causali

Il datore di lavoro

- deve dare immediata **evidenza** dell'aggiornamento delle misure di prevenzione;
- deve darne immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

- accede a tale documentazione su richiesta


Programma – Modulo 2

INFORTUNI MANCATI

Definizioni

Infortunio

Evento dannoso alla persona che provoca lesioni di una certa gravità, anche mortali



Incidente

Fatto imprevedibile non intenzionale, che può avere gravi conseguenze

Comportamento umano

Tre diverse tipologie di
comportamento umano

```
graph TD; A[Tre diverse tipologie di comportamento umano] --> B[Comportamenti adottati automaticamente in risposta ad una data situazione (Skill-based behaviour)]; A --> C[Comportamenti prescritti da regole definite come idonee da applicare in una particolare situazione (Ruled-based behaviour)]; A --> D[Comportamenti adottati quando ci si trova di fronte a situazioni non note e si deve trovare una soluzione al problema (Knowledge-based behaviour)];
```

Comportamenti
adottati
automaticamente in
risposta ad una data
situazione
(Skill-based
behaviour)

Comportamenti
prescritti da regole
definite come idonee
da applicare in una
particolare situazione
(Ruled-based
behaviour)

Comportamenti
adottati quando ci si
trova di fronte a
situazioni non note e
si deve trovare una
soluzione al problema
(Knowledge-based
behaviour)

Comportamento umano

Skill-based behaviour



- Comportamento automatico
- Reazione meccanica
- Non s'interpreta la situazione

Ruled-based behaviour




- Identificazione della regola da applicare nelle specifiche situazioni già codificate

Knowledge-based behaviour




- Si analizza la situazione e si trova una soluzione al problema

Errori e comportamento




Come si arriva a infortuni e incidenti?

Errori attivi e errori latenti



IMPREVISTO

INCIDENTE



Near miss (quasi incidenti)


Near miss

Qualsiasi evento, correlato al lavoro, che avrebbe potuto causare un infortunio o danno alla salute o morte ma, solo per puro caso, non lo ha prodotto.



Near miss (quasi incidenti)


Triangolo di Heinrich



In un luogo di lavoro, statisticamente:

- Per ogni incidente grave si verificano 29 incidenti minori e 300 near misses;
- Ogni 300 quasi incidenti si riscontreranno 29 infortuni lievi ed un infortunio grave.

Near miss (quasi incidenti)



Quindi?

Per ridurre la probabilità che si verifichi un incidente grave



Si può agire sul numero dei quasi incidenti

Cosa fare per evitare?

Cosa fare per evitare incidenti e infortuni?

- Spronare i lavoratori a segnalare gli incidenti e i near miss
- Formazione ai lavoratori
- Conoscere i dati aziendali riguardanti gli infortuni
- Ideare e mettere in pratica azioni correttive



Programma – Modulo 2

MODELLI DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Modello di organizzazione e gestione

Insieme delle regole e delle procedure organizzative che un ente può adottare per prevenire la commissione dei reati

L'adozione del MOG

Non è obbligatoria

Può costituire motivo di esclusione dalla responsabilità penale dell'ente

Modello di organizzazione e gestione

- Deve essere **adottato ed efficacemente attuato**;
- Deve **assicurare un sistema per l'adempimento degli obblighi giuridici relativi**:
 - al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, ecc.;
 - alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione;
 - alle attività di natura organizzativa (emergenze, primo soccorso, ecc.);
 - alle attività di sorveglianza sanitaria;
 - alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
 - alle attività di vigilanza;
 - alla acquisizione di documentazioni e certificazioni;
 - alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Modello di organizzazione e gestione

- Deve prevedere idonei **sistemi di registrazione** dell'avvenuta effettuazione delle attività;
- Deve prevedere funzioni che assicurino:
 - le competenze tecniche e i poteri necessari per la **verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio**;
 - un **sistema disciplinare** idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
- Deve prevedere un idoneo **sistema di controllo**:
 - sull'attuazione del Modello;
 - sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate.



Modello di organizzazione e gestione

Procedure semplificate

“La commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro elabora procedure semplificate per la adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese.”



Asseverazione del MOG

Gli organismi paritetici



Su richiesta delle imprese



Asseverano l'adozione e l'efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza

- A tal fine gli organismi paritetici istituiscono specifiche commissioni paritetiche, tecnicamente competenti

OHSAS 18001

Occupational Health and Safety Assessment Series (OHSAS)

Standard internazionale che fissa i requisiti che deve avere un Sistema di Gestione a tutela della Sicurezza e della Salute dei Lavoratori (SGSL)

OHSAS 18001 → □ strumento organizzativo che consente di gestire in modo organico e sistematico la sicurezza dei lavoratori.

Vantaggi:

- Definizioni di ruoli e responsabilità;
- Mantenimento dei livelli di sicurezza;
- Divulgazione dell'impegno dell'azienda sulla sicurezza;
- Mantenimento della conformità legislativa;
- Approccio sistematico per le attività per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;
- Adozione di un piano di miglioramento continuo;
- Possibile integrazione con i sistemi di gestione qualità e ambientale;
- Adozione di un modello "esimente" ai sensi della responsabilità amministrativa delle imprese.

Organismo di vigilanza (OdV)

Organismo incaricato di vigilare in maniera indipendente sul corretto funzionamento e sull'osservanza del Modello.

Compiti:

- Vigilanza sul funzionamento;
- Osservanza del modello;
- Cura del suo aggiornamento.

Requisiti (Linea guida a cura di Confindustria):

- Autonomia e indipendenza (requisiti oggettivi);
- Professionalità (requisito soggettivo);
- Continuità d'azione (requisito oggettivo).

Organismo di vigilanza (OdV)

Il processo attraverso cui l'OdV contribuisce ad assicurare l'efficace attuazione dei Modelli può essere così rappresentato



Pianificazione

Pianificazione attività

Pianificazione delle attività di verifica del concreto funzionamento ed osservanza delle misure previste nel Modello.

Si pianificano le attività tenendo conto:

- Della disponibilità di chi vi partecipa;
- Dei tempi necessari
- Della complessità del MOG

Programmazione e svolgimento

Programmazione
incarichi di
verifica

&

Svolgimento
incarichi


Scelta dell'attività
oggetto della verifica



Verifica vera e propria

Metodi:

- Richiesta di informazioni,
- Raccolta documentale,
- Esecuzione ispezioni,
- Interviste,
- Audit.



Sanzione e comunicazione

Sanzionamento per
il mancato rispetto
del MOG

&

Comunicazione dei
risultati

Comunicazione dei risultati tramite **verbale**, contenente:

- l'oggetto della verifica;
- la descrizione di ciò che stato fatto;
- l'esito della verifica;
- eventuali commenti;
- eventuali proposte di modifica della procedura o del Modello;
- eventuali critiche dell'operato all'interno dell'azienda;
- eventuali allegati, che sono stati oggetto della verifica
- eventuali sanzioni.

Monitoraggio e modifiche

Monitoraggio e
suggerimento
modifiche al MOG

- Continuo monitoraggio dell'adeguatezza del Modello
- In caso di criticità → l'Organo di vigilanza propone modifiche e integrazioni del Modello e delle procedure attuative.

Programma – Modulo 2

OBBLIGHI CONNESSI AI CONTRATTI DI APPALTO O D'OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE

Definizioni

Appalto

Contratto con cui una parte (**appaltatore**) assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, l'obbligazione di compiere in favore di un'altra (**committente** o **appaltante**) un'opera o un servizio verso un corrispettivo in denaro.

Subappalto

Contratto con il quale l'appaltatore affida ad un terzo (**subappaltatore**), in tutto o in parte, l'esecuzione del lavoro ad esso appaltato.

Definizioni

Contratto d'opera

Si configura quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente

Contratto di somministrazione

Contratto con il quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell'altra, prestazioni periodiche o continuative di cose

Art. 26 del D.Lgs. 81/2008

L'art. 26 riguarda:

- Contratti d'appalto (e subappalto);
- Contratti d'opera;
- Contratti di somministrazione.

Campo di applicazione

Riferito ai casi in cui il datore di lavoro affida

Cosa?	A chi?	Dove?
<ul style="list-style-type: none">• Lavori• Servizi• Forniture	<ul style="list-style-type: none">• All'impresa appaltatrice• O a lavoratori autonomi	<ul style="list-style-type: none">• All'interno della propria azienda• O di una singola unità produttiva• Nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima

Sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo

Verifica idoneità tecnico-professionale

Art. 26, comma 1, lett. a)

Il datore di lavoro

Verifica l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa o dei lavoratori autonomi, acquisendo:

- certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
- autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale.



Informazione sui rischi

Art. 26, comma 1, lett. b)

Il datore di lavoro (committente)

Fornisce agli stessi soggetti dettagliate **informazioni sui rischi** specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e **sulle misure di prevenzione e di emergenza** adottate in relazione alla propria attività

Informazioni, ad esempio, su:

- Organizzazione aziendale con specifico riferimento a quella riguardante la gestione della sicurezza;
- Presenza di altre imprese nelle aree di intervento
- Specifica degli ambienti (accessi, percorsi e aree di lavoro) in cui eseguire le prestazioni (con planimetrie allegate)
- Sostanze e materiali pericolosi presenti nei luoghi di lavoro

Cooperazione e coordinamento

Art. 26, comma 2

I datori di lavoro

Cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;



Coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

Responsabilità solidale del committente

Art. 26, comma 4

L'imprenditore committente

risponde in solido

- con l'appaltatore,
- nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori,

per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'INAIL o dell'IPSEMA (settore marittimo)

Costi per la sicurezza

Art. 26, comma 5

Nei singoli contratti

- di subappalto,
- di appalto,
- di somministrazione (esclusi i contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali),

devono essere specificamente **indicati i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi** in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle **interferenze** delle lavorazioni.

- In caso contrario il contratto sarà nullo
- Tali costi non sono soggetti a ribasso

Valutazione delle offerte

Art. 26, comma 6

- Nella predisposizione delle gare di appalto e
- Nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture

Gli enti aggiudicatori


Sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza

Deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture

Gestione degli appalti

Art. 26, comma 7

Trovano applicazione in materia di **appalti pubblici**
le disposizioni del D.Lgs n. 81/2008



Tessera di riconoscimento

Art. 26, comma 8

Nell'ambito dello svolgimento di attività
in regime di appalto o subappalto

il personale occupato dall'impresa
appaltatrice o subappaltatrice



deve essere munito di apposita **tessera di riconoscimento**:

- corredata di fotografia,
- contenente le generalità del lavoratore,
- contenente l'indicazione del datore di lavoro.

Programma – Modulo 2

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA

DUVRI

Art. 26, comma 3

Il datore di lavoro

Elabora un unico documento di valutazione dei rischi (DUVRI)

- che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i **rischi da interferenze**;
- ovvero individuando un proprio incaricato per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento.



Il DUVRI è allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture.

DUVRI

Considerazioni

- È un obbligo specifico del committente;
- Non rientra tra gli obblighi indelegabili del datore di lavoro;
- Deve essere allegato al contratto;
- Riguarda esclusivamente i rischi derivanti da interferenze;
- L'azione di "promozione" spetta al datore di lavoro committente, ma nell'ambito degli obblighi di cooperazione e coordinamento, coinvolge anche le imprese appaltatrici;
- Nel DUVRI dovranno convergere le misure individuate mediante la cooperazione ed il coordinamento;
- Non può essere generico ma deve rispecchiare la realtà del lavoro al quale si riferisce e dei luoghi nei quali il lavoro da appaltare dovrà essere effettuato.

DUVRI – Rischi da interferenza

Sono i rischi presenti nei luoghi di lavoro ove il lavoratore opera,


- che **non** sono **determinati dalle lavorazioni** svolte dallo stesso lavoratore,
- ma che **derivano da attività svolte da terzi**
 - in concomitanza o contiguità
 - in contemporaneità e che possono produrre effetti che vanno ad interferire con la sua normale attività lavorativa.



DUVRI – Rischi da interferenza

Esempi di rischi che possono essere considerati “da interferenze”

- Rischi derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi;
- Rischi derivanti da particolari procedure lavorative richieste dal committente all'appaltatore;
- Rischi introdotti nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
-



DUVRI

Casi in cui il DUVRI non va redatto:

- Servizi di natura intellettuale;
- Mere forniture di materiali o attrezzature;
- Lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti da:
 - rischio di incendio di livello elevato,
 - svolgimento di attività in ambienti confinati,
 - presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive,
 - presenza dei rischi particolari di cui all'Allegato XI del D.Lgs. n. 81/2008.

Centrali di committenza

Art. 26, comma 3-ter

Nei casi in cui il contratto sia affidato dalla centrale di committenza

o

In tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente

Il soggetto che affida il contratto redige il DUVRI recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto.

Programma – Modulo 2

GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA

Gestione della documentazione



Cosa si intende per documentazione tecnico-amministrativa?



Gestione della documentazione


Cosa dice la legge?

- È consentito l'impiego di **sistemi di elaborazione automatica** dei dati per la memorizzazione di qualunque tipo di documentazione prevista dal D.Lgs. n. 81/2008;
- Nel caso in cui le attività siano articolate su varie sedi, l'accesso ai dati può avvenire mediante **reti di comunicazione elettronica** attraverso la trasmissione della password in modalità criptata;
- La documentazione deve essere custodita nel **rispetto del "Codice in materia di protezione dei dati personali"**;



Gestione della documentazione

- Tutta la documentazione rilevante in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e tutela delle condizioni di lavoro può essere tenuta su **supporto cartaceo o informatico**;
- Le **modalità di memorizzazione** dei dati e **di accesso** al sistema di gestione della documentazione devono essere tali da assicurare che:
 - **l'accesso** alle funzioni del sistema sia consentito solo ai soggetti abilitati;
 - **la validazione** delle informazioni inserite sia consentito solo alle persone responsabili, in funzione della natura dei dati;



Gestione della documentazione

- le **operazioni di validazione** dei dati siano univocamente riconducibili alle persone responsabili che le hanno effettuate;
- le eventuali **informazioni di modifica** siano solo aggiuntive a quelle già memorizzate;
- sia possibile **riprodurre** su supporti a stampa le informazioni contenute nei supporti di memoria;
- le informazioni siano conservate almeno su **due distinti supporti** informatici di memoria e siano implementati programmi di protezione e di controllo del sistema da codici virali;
- sia redatta una **procedura** in cui siano descritte le operazioni necessarie per la **gestione del sistema** medesimo.



Programma – Modulo 2

ORGANIZZAZIONE PREVENZIONE INCENDI, PRIMO SOCCORSO E GESTIONE DELLE EMERGENZE

Emergenza

Qualsiasi **condizione critica** che si manifesta in conseguenza del verificarsi di un evento, di un fatto od una circostanza che determina una **situazione potenzialmente pericolosa** per la incolumità delle persone e/o dei beni e strutture e che **richiede interventi eccezionali ed urgenti** per essere gestita e riportata alla normalità.



Emergenza

Eventi che possono causare emergenze nei luoghi di lavoro

Principio di
incendio

Mancanza di
elettricità

Esplosione

Allagamenti

Terremoto

Fuga di gas

Gestione delle emergenze

- Il datore di lavoro,
- Il dirigente
(secondo le attribuzioni conferitegli)

adottano le misure necessarie

- ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro,
- per il caso di pericolo grave e immediato.

adeguate

- alla natura dell'attività,
- alle dimensioni dell'azienda,
- al numero delle persone presenti.

Gestione delle emergenza

Attuare una serie di azioni al fine di:

- Salvaguardare l'incolumità delle persone e dei beni presenti nella zona dell'evento;
- Limitare le conseguenze negative.



Obblighi datore di lavoro e dirigente

Il datore di lavoro e il dirigente devono:

Organizzare i rapporti con gli enti di soccorso esterno

Designare i lavoratori addetti alla prevenzione incendi, primo soccorso, gestione delle emergenze

Informare i lavoratori circa le misure di sicurezza predisposte e i comportamenti da adottare

Fare tutto il necessario affinché i lavoratori possano abbandonare il luogo di lavoro in sicurezza


Adottare i provvedimenti necessari affinché ogni lavoratore possa adottare le misure adeguate per scongiurare una condizione di pericolo

Garantire la presenza di mezzi di estinzione

Primo soccorso

Il datore di lavoro

- Tenendo conto della natura della attività e delle dimensioni dell'azienda o della unità produttiva;
- Sentito il medico competente (ove nominato)



prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza

- Tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro;
- Stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.

Prevenzione incendi

Nei luoghi di lavoro
devono essere adottate
idonee misure per
prevenire gli incendi e per
tutelare l'incolumità dei
lavoratori

- Il riferimento normativo è
tuttora il DM 10 marzo 1998



Diritti dei lavoratori

In caso di pericolo grave e immediato

il lavoratore

```
graph TD; A[il lavoratore] --> B[Se si allontana dal posto di lavoro o da una zona pericolosa]; A --> C[Nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, se prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo]; B --> D["• non può subire pregiudizi"]; B --> E["• deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa."]; C --> F["• non può subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso una grave negligenza."];
```

Se si allontana dal posto di lavoro o da una zona pericolosa

- non può subire pregiudizi
- deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa.

Nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, se prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo

- non può subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso una grave negligenza.